

20/06/2025

Agrivoltaico, esclusa la fatturazione con “reverse charge”

Di Alessandro Carlesimo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di fatturazione applicabile alle installazioni e forniture di impianti agrivoltaici.

Nella recente [Risposta all’interpello n. 156/2025](#), l’Amministrazione finanziaria ha dispensato ulteriori chiarimenti sul perimetro di applicazione del meccanismo di reverse charge “interno” previsto dall’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972.

Tale regime implica che il destinatario della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato alla liquidazione dell’imposta, in luogo del cedente o prestatore. In questo caso, dunque, quest’ultimo non procederà a corrispondere l’Iva al venditore che infatti fatturerà senza addebito dell’imposta.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa con riferimento all’acquisto **di un impianto agrivoltaico** da installare su un terreno agricolo.

Giova premettere che la fattispecie individuata dalla norma citata abbraccia le “*prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*”.

Come precisato dalle Circolari [14](#) e [37 del 2015](#), affinchè si configuri l’ipotesi dell’inversione contabile dell’Iva di cui alla lett. a-ter), occorre verificare le opere **insistano su edifici, la cui nozione ruota intorno al concetto di “fabbricato”, e non alla più ampia categoria dei beni immobili**.

Su questa falsariga, infatti, sono state **escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto ad esempio terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.**, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.

Soffermandosi sul caso dell’installazione di impianti posizionati all’esterno dell’edificio, l’Agenzia ha avallato l’applicazione del reverse charge “*ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso*”.

Con riferimento al fotovoltaico, è stata altresì confermata la possibilità di applicare il regime in parola nei servizi di installazione di impianti fotovoltaici “integriti” o “semi-integriti” agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio) e all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso.

Nell’istanza il contribuente proponeva l’applicazione del regime del reverse charge al sistema di agrivoltaico avanzato che intendeva realizzare su un terreno agricolo. La soluzione interpretativa non ha trovato condivisione **da parte dell’amministrazione finanziaria interpellata che, viceversa, non ha riscontrato alcun nesso funzionale con l’edificio**, essendo tali impianti collocati su un terreno agricolo e dunque “*né funzionali, né serventi a un edificio*”.

L’agrivoltaico, infatti, per sue caratteristiche:

- non è posizionato su un edificio o su un’area esterna pertinenziale del fabbricato;

- non si pone in rapporto di funzionalità rispetto all'edificio in quanto viene impiegato in simbiosi con l'attività di produzione agricola al fine di generare energia elettrica, assicurando la continuità delle colture condotte sul terreno: la peculiarità degli impianti agrivoltaici risiede proprio nella loro **funzione di supporto all'attività agricola**, mantenendo inalterata la destinazione d'uso del terreno.

Per queste ragioni, l'Agenzia delle Entrate ha **escluso l'agrivoltaico dal novero delle installazioni soggette al meccanismo di reverse charge ex art. 17, comma 6, lett.a-ter**), dovendosi in questa circostanza applicare l'Iva con modalità ordinarie.